

Assicurazione responsabilità civile professionale

Condizioni complementari CC (22) Protezione giuridica in procedure penali, di vigilanza e amministrative

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Sono determinanti le condizioni generali di assicurazione, nella misura in cui le condizioni seguenti non contengono deroghe.

CC (22) Protezione giuridica in procedure penali, di vigilanza e amministrative

A complemento dell'art. 9.1 delle CGA, la copertura assicurativa si estende anche alle spese per la protezione giuridica in procedure penali, di vigilanza e amministrative.

1.
Protezione giuridica in procedure penali

L'obbligo di Zurich di erogare la prestazione consistenell'assunzione delle spese per la procedura penale.

Tuttavia, si ha diritto alla copertura solo se risultano soddisfatti in via cumulativa i seguenti requisiti:

- la procedura penale deve essere correlata a un sinistro assicurato ai sensi del presente contratto;
- la prima richiesta di comparizione deve avvenire entro la durata contrattuale.

2.
Protezione giuridica in procedure di vigilanza e amministrative

L'obbligo di Zurich di erogare la prestazione consiste nell'assunzione delle spese per la procedura di vigilanza e la procedura amministrativa, se queste sono correlate a un sinistro assicurato ai sensi del presente contratto.

La procedura deve essere avviata da:

- un'organizzazione professionale o di categoria in virtù di segnalazioni di violazione dei principi dei regolamenti di categoria e professionali;
- un'autorità di vigilanza competente.

3.
Obblighi e prestazioni

Il contraente rispettivamente la persona assicurata deve informare il prima possibile Zurich a proposito dell'avvio della procedura.

Gli art. 12.2.4 e 12.2.6 delle CGA si applicano per analogia. Le spese per l'adozione di mezzi d'impugnazione sono assicurate solo se precedentemente concordate con Zurich.

Sono assicurate le spese di avvocato, giudiziarie e di perizia nonché le ripetibili e le spese di procedura inflitte a carico della persona assicurata.

Le spese indennizzabili sono quelle sostenute dopo che la persona assicurata, in base alle disposizioni di legge, viene convocata per iscritto a presentarsi davanti al tribunale, all'autorità penale o a un altro organo statale debitamente autorizzato.

L'assunzione delle spese è limitata, complessivamente, ai sublimiti convenuti per tutti i casi con protezione giuridica nelle procedure penali, di vigilanza e amministrative .

Non sono assicurati, a complemento dell'art. 7 delle CGA:

4.
Gli obblighi aventi carattere penale o simile (p.es. contravvenzioni).